



# AUTORITA' PORTUALE

## Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84- Viale Colombo, 6  
tel. 0585 / 782501 – fax. 0585 / 782555

### ORDINANZA N. 8 /2014

**OGGETTO:** Ordinanza n. 9/2013 del Presidente dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara n. 9/2013 in data 14/11/2013 – Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara – Modifiche.

Il sottoscritto Ing. Francesco MESSINEO, Presidente dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 197 del 18.06.2012:

**VISTO** l'art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni che affida alle Autorità Portuali l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, la promozione ed il controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono in porto anche in riferimento alla sicurezza ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 della medesima L. 84/1994;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994, che individua la circoscrizione portuale di Marina di Carrara, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 84/1994;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara n. 9/2013 in data 14/11/2013, che approva e rende esecutivo il Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara;

**VISTO** l'art. 29 del citato Regolamento, recante "Disciplina delle attività diverse dalle operazioni e dai servizi portuali", ai sensi del quale i soggetti che intendono svolgere un'attività commerciale o industriale nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara devono essere preventivamente autorizzati dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94 ed art. 68 del Codice della Navigazione;

**VISTA** la Deliberazione del Presidente dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara n. 19/2014 in data 8/7/2014 con la quale il Club Nautico Marina di Carrara, con sede in Marina di Carrara, Viale Colombo n. 1, c.f. 82003190459, titolare della concessione demaniale rilasciata per licenza n. 8/2014 del 27/5/2014, è stato autorizzato a realizzare un impianto di filtrazione dell'acqua per il lavaggio delle imbarcazioni;

**CONSIDERATO** che l'autorizzazione di cui alla citata Deliberazione n. 19/2014 in data 8/7/2014 è stata rilasciata con l'intento di consentire la pulizia delle imbarcazioni all'interno del Club Nautico, mediante l'impiego di un'area a ciò destinata ed attrezzata e con l'opera del personale appartenente allo stesso Club Nautico;

**CONSIDERATO** che tale area verrebbe messa, da parte del Club Nautico, a disposizione anche degli armatori delle singole imbarcazioni allo scopo di permettere anche a loro l'esecuzione in proprio della pulizia;

**VISTO** l'art. 29, comma 1, lettera i) del citato Regolamento, il quale esenta, in generale, dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94 ed art. 68 del Codice della Navigazione le attività svolte dai concessionari demaniali nell'ambito delle aree o locali ad essi concessi;

**RITENUTO** opportuno precisare, all'interno dell'art. 29 del citato Regolamento, che le attività svolte nelle aree e negli specchi acquei in concessione al Club Nautico di Marina di Carrara sono esenti

14 10

dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94 ed art. 68 del Codice della Navigazione;

**CONSIDERATO** che le precedenti valutazioni valgono anche per quanto riguarda i concessionari demaniali Circolo Pescatori Dilettanti "Buscaioli", adiacente al Club Nautico, e il Circolo Pescatori Sportivi "Il Bozzetto", ubicato in località Lavello, in quanto hanno in concessione beni demaniali per analoghe finalità nonché in generale per tutti i concessionari di aree esterne al circuito doganale;

**VISTO** l'art. 17 del citato Regolamento, recante "Presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio di servizi portuali", ai sensi del quale tutti coloro che intendono svolgere servizi portuali nell'ambito portuale di Marina di Carrara devono presentare una cauzione di euro 100.000,00 a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione;

**VISTO** l'art. 6. del D.M. 585 del 31/03/1995, il quale stabilisce che la cauzione non può essere inferiore a € 2.582,28 e, comunque, non superiore al canone stabilito;

**RITENUTO** pertanto di allineare la previsione del citato art. 17 del Regolamento di cui all'Ordinanza n. 9/2013 alle previsioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n. 585;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le norme in materia di procedimento amministrativo, che, nell'ambito dei principi generali dell'attività amministrativa, impedisce alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento, salvo il caso di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

**PRESO ATTO** che la tendenza alla semplificazione e al non aggravamento del procedimento amministrativo è stata perseguita e rafforzata anche dalle posteriori leggi sulla cosiddetta "semplificazione amministrativa" e che, pertanto, il Legislatore promuove da anni, a tutti i livelli di normazione, la semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici alle attività private;

**RITENUTO** pertanto di alleggerire, per quanto consentito dalla Legge, i procedimenti amministrativi di competenza di questa Autorità Portuale;

**VISTO** l'art. 29, comma 3, del Regolamento di cui alla citata Ordinanza n. 9/2013, che disciplina le modalità per richiedere l'autorizzazione a svolgere un'attività commerciale o industriale nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara;

**PRESO ATTO** delle richieste avanzate da parte dell'utenza portuale, volte alla semplificazione del procedimento di cui all'art. 29, comma 3, del Regolamento di cui alla citata Ordinanza n. 9/2013;


## **ORDINA**

### **Articolo 1**

All'articolo 17, comma 2, del Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara di cui all'Ordinanza n. 9/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera h), recante il testo: "*b) Cauzione di euro 100.000,00 a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione da versare presso l'Istituto cassiere di questa Autorità Portuale. Detta cauzione può essere sostituita da una polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che rispetti i seguenti requisiti:*

- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fidejussore;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara;
- essere valida fino allo svincolo della stessa da parte dell'Autorità Portuale."

è sostituita dalla seguente:



«b) Cauzione di importo pari al canone dovuto, a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione da versare presso l'Istituto cassiere di questa Autorità Portuale. Detta cauzione può essere sostituita da una polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che rispetti i seguenti requisiti:

- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fidejussore;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara;
- prevedere che l'intendimento, da parte della Compagnia Assicuratrice/Banca, di non procedere al rinnovo della polizza/fidejussione alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, sia comunicato all'Autorità Portuale in tempo utile per consentire la costituzione di ogni idonea garanzia, reale o personale, da parte del debitore principale;
- essere munita della clausola di rinnovo automatico di anno in anno;
- essere valida fino a dichiarazione di svincolo dell'Autorità Portuale e restare valida anche in caso di rinnovo dell'autorizzazione.»

## Articolo 2

All'articolo 29, del Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara di cui all'Ordinanza n. 9/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1, recante il testo: "1. I soggetti che intendono svolgere un'attività commerciale o industriale nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara devono essere preventivamente autorizzati dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), 8, comma 3, lett. b) della Legge 84/94 ed art. 68 del Codice della Navigazione."

è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che intendono svolgere un'attività commerciale o industriale all'interno delle aree interne ai varchi doganali portuali di Levante e di Ponente nonché all'interno dell'area in concessione al cantiere navale NCA S.p.A. devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), 8, comma 3, lett. b) della Legge 84/94 ed art. 68 del Codice della Navigazione. I soggetti che svolgono le suddette attività all'esterno di tali aree sono soggetti alla sola vigilanza dell'Autorità Portuale.»

## Articolo 3

All'articolo 29, comma 3, del Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara di cui all'Ordinanza n. 9/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera a), recante il testo: "a) Istanza con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante dell'impresa, che attesti, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000:

- le generalità complete del richiedente con l'indicazione dell'attività che si intende svolgere;
- l'elenco degli eventuali dipendenti che dovranno operare nella circoscrizione portuale;
- l'elenco dei mezzi e delle eventuali attrezzature da utilizzare nell'esplicazione dell'attività richiesta con relativi titoli di disponibilità degli stessi;
- l'attestazione che il soggetto richiedente è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli di cui all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
- i dati relativi l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la dichiarazione antimafia resa per i titolari, consiglieri di amministrazione, e da quanti siano muniti dei poteri di rappresentanza del soggetto richiedente."

è sostituita dalla seguente:

«a) Istanza con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante dell'impresa, che attesti, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000:

- le generalità complete del richiedente con l'indicazione dell'attività che si intende svolgere;
- l'elenco degli eventuali dipendenti che dovranno operare nella circoscrizione portuale;
- l'elenco dei mezzi e delle eventuali attrezzature da utilizzare nell'esplicazione dell'attività richiesta con relativi titoli di disponibilità degli stessi.»

#### Articolo 4

All'articolo 29, comma 3, del Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara di cui all'Ordinanza n. 9/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b), recante il testo: "b) *Copia della polizza assicurativa contro i danni, eventualmente arrecati a cose e/o persone durante lo svolgimento dell'attività richiesta, che preveda un massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni sinistro (non sono tenuti a presentare il suddetto documento le ditte che chiedono di operare esclusivamente nell'ambito del cantiere navale N.C.A. S.p.A.).*"

è sostituita dalla seguente:

*«b) Copia della polizza assicurativa contro i danni, eventualmente arrecati a cose e/o persone durante lo svolgimento dell'attività richiesta, che preveda un massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 (Euro un milione cinquecentomila/00) per ogni sinistro; non sono tenuti a presentare il suddetto documento le ditte che chiedono di operare esclusivamente nell'ambito del cantiere navale N.C.A. S.p.A.; le imprese di autotrasporto possono produrre, in alternativa, copia della Polizza R.C.A. di ogni mezzo per il quale si chiede l'accesso al porto, che preveda identico massimale per la responsabilità civile conto terzi per ogni sinistro).»*

#### Articolo 5

E' fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza e a chiunque spetti di farla osservare.

Marina di Carrara, 19/11/2014

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Francesco MESSINEO**

